



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT. N.

/REP. N.

DEL 29 OTT. 2018

Oggetto: Comuni di Jerzu e Cardedu – Progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione dell'intervento: "Ponte S. Paolo ex S.S. 125 Sez 16 sul Rio Pelau Jerzu Cardedu" – Studio di compatibilità idraulica. Approvazione studio di compatibilità.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative Norme di Attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali", e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici", con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'"Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67, con il quale è stato approvato il Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 25.06.2010, con il quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. c) e d) delle Norme di Attuazione, la variante al P.A.I. relativa ai sub-bacini Posada-Cedrina e Sud-Orientale (parte idraulica), con la quale sono state mappate alcune aree a pericolosità idraulica del territorio comunale di Jerzu e Cardedu, compresi nel sub bacino n. 6 (Sud Orientale);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.

/REP. N.

DEL 29 OTT. 2018

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 12.01.2016, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.);
- VISTE** le Norme di Attuazione del P.A.I. vigente;
- VISTE** le note prot. 8550 del 01.08.2016 e prot. n. 2340 del 23.03.2017 della Provincia di Nuoro, con le quali sono stati trasmessi: la progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione dell'intervento "*Ponte S. Paolo ex S.S. 125 Sez 16 sul Rio Pelau Jerzu-Cardedu*", il relativo studio di compatibilità idraulica definito ai sensi dell'art. 24 delle N.A. del P.A.I. e le integrazioni al medesimo studio di compatibilità di cui alla richiesta integrazioni di questo Ufficio prot. n. 8376 del 24.08.2016;
- VISTO** il progetto relativo all'intervento denominato "*Ponte S. Paolo ex S.S. 125 Sez 16 sul Rio Pelau Jerzu-Cardedu*", nel quale si prevede, sostanzialmente, di mantenere inalterato il ponte S. Paolo esistente sul riu Pelau in prossimità dell'intersezione con la S.P. 28 (direzione Gairo) e la S.P. Lanusei - S. Paolo, aggiungendo due campate laterali aventi luce netta di 25 m;
- CONSIDERATO** che la "*Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario di reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti*", allegata alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 17.10.2017, all'art 6 (*Condizioni generali per la definizione degli interventi manutentivi o di adeguamento*), ha imposto agli Enti proprietari, gestori o concessionari, di motivare adeguatamente che: le singole opere da realizzare siano essenziali, non esista un'alternativa tecnicamente ed economicamente sostenibile, la non delocalizzabilità delle opere oggetto di intervento;
- VISTA** la nota della Provincia di Nuoro prot. n. 4799 del 20.09.2018, con la quale, relativamente alle opere in progetto, sono state effettuate le dichiarazioni di cui alla sopra citata Direttiva allegata alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 17.10.2017, in merito alla essenzialità, alla mancanza di alternative progettuali e alla non delocalizzabilità;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.

/REP. N.

DEL 29 OTT, 2018

CONSIDERATO che, sulla base della cartografia vigente, gli interventi previsti dal progetto in argomento ricadono in aree individuate dal P.A.I. e dal P.S.F.F. a pericolosità idraulica, anche molto elevata Hi4, mappate nel territorio del Comune di Jerzu e Cardedu;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 15 dicembre 2014 recante: "*Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo*", con la quale viene attribuita ai Comuni la competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), riferiti ad interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvo-colturali e pastorali, con esclusione di tutti quelli che interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la cui competenza in merito all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica, è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*);

PRESO ATTO dei contenuti della dichiarazione del Comune di Jerzu, ex allegato 2 alla Circolare n.1/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, trasmessa con nota della Provincia di Nuoro prot. n. 4034 del 25.07.2018, con la quale si attesta la conformità degli interventi di che trattasi con gli strumenti urbanistici vigenti, la loro inclusione in un'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4, oltre all'ammissibilità degli stessi interventi ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett. a), b), c) delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

VISTO lo studio di compatibilità idraulica, definito a supporto del progetto delle opere in esame, trasmesso dalla Provincia di Nuoro nella versione definitiva in allegato alla nota prot. n. 2340 del 23.03.2017, redatto dal Dott. Geol. Laura Piano e dall'Ing. Luciano Biggio, e costituito dall'elaborato denominato: "*Relazione*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT. N.

/REP. N.

DEL

29 OTT. 2018

preliminare idrologica e di compatibilità idraulica”;

VISTA

la relazione istruttoria, del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale del Distretto Idrografico in merito allo studio di compatibilità di che trattasi, a conclusione della quale si esprime parere POSITIVO in merito all'approvazione dello studio di compatibilità in argomento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

DETERMINA

Art. 1) Di approvare, in osservanza del comma 7 dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del P.A.I., lo studio di compatibilità idraulica definito a supporto del progetto relativo all'intervento denominato *“Ponte S. Paolo ex S.S. 125 Sez 16 sul Rio Pelau Jerzu-Cardedu”*, trasmesso a questa Direzione Generale nella versione definitiva in allegato alla nota prot. n. 2340 del 23.03.2017 della Provincia di Nuoro, e costituito dall'elaborato redatto dal Dott. Geol. Laura Piano e dall'Ing. Luciano Biggio, denominato: *“Relazione preliminare idrologica e di compatibilità idraulica”*;

Art. 2) Ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso delle Norme di Attuazione del P.A.I., *“in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrare dal P.A.I., il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato”*.

Ai sensi dell'art. 4 comma 13 delle Norme di Attuazione del P.A.I., il presente provvedimento *“non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi, restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità”*.

Le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeologico, che dovranno essere previste dal progetto in argomento, non risolveranno definitivamente le problematiche



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT. N. _____

/REP. N. _____

DEL 29 OTT. 2018

idrogeologiche dell'area interessata dalle opere medesime, e dovranno pertanto essere sottoposte alle opportune lavorazioni manutentive periodiche.

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle Norme di Attuazione del P.A.I., qualora per gli interventi previsti nel progetto in argomento sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.


Resta inteso che le aree di pericolosità idraulica oggetto dello studio in argomento, rimangono assoggettate alle perimetrazioni definite dal P.S.F.F. e dal P.A.I. vigente ed alla relativa disciplina delle Norme di Attuazione del P.A.I. Tali perimetrazioni potranno essere oggetto di modifica solo a seguito dell'approvazione di un eventuale apposito studio di variante al P.A.I., presentato in conformità di quanto previsto all'art. 37 c. 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I.

Inoltre si evidenzia che, le aree oggetto dell'intervento in argomento, che ricadono nelle aree di pericolosità idraulica del P.S.F.F. e del P.A.I., restano assoggettate alla disciplina dei relativi artt. delle Norme di Attuazione del P.A.I. medesimo.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della R.A.S. n. 35 del 21 marzo 2008, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904, e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

 R. Todde/ Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni

M. Melis / Dir. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni